

# **Regolamento per il funzionamento del Consiglio e delle Commissioni Consiliari**

## **TITOLO I**

### **DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **Art.1**

##### **Regolamento – finalità**

1. Il funzionamento del Consiglio Comunale è disciplinato dallo Statuto, dall'Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali e dal presente regolamento.

2. Quando nel corso delle adunanze si presentano situazioni che non sono disciplinate dalla legge, dallo Statuto e dal presente regolamento, la decisione è adottata dal Presidente, sentiti i Capigruppi, ispirandosi ai principi generali dei predetti ordinamenti, udito il parere del Segretario Comunale.

#### **Art.2**

##### **Interpretazione del regolamento**

1. Le eccezioni sollevate dai Consiglieri Comunali durante l'adunanza, relative all'interpretazione di norme del presente regolamento da applicare per la trattazione di argomenti iscritti all'ordine del giorno, sono sottoposte al Presidente. Egli sospende brevemente la seduta e riunisce i Capigruppo presenti in aula ed il Segretario Comunale, per esaminare e risolvere le eccezioni sollevate. Quando la soluzione non risulti immediatamente possibile, il Presidente, ripresi i lavori del Consiglio, rinvia l'argomento oggetto dell'eccezione a successiva adunanza. Nei giorni seguenti attiva la procedura di cui al secondo comma.

2. Il Presidente incarica il Segretario Comunale di demandare all'ufficio competente l'istruzione della pratica con il

parere e sottoporre la stessa, nel più breve tempo, nella Conferenza dei Capigruppo.

3. Qualora nella Conferenza dei Capigruppo l'interpretazione prevalente non ottenga il consenso dei tre quinti dei Consiglieri dai Capigruppo rappresentati, la soluzione è rimessa al Consiglio il quale decide in via definitiva, con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati.

4. Le eccezioni sollevate dai Consiglieri Comunali, al di fuori delle adunanze, relative all'interpretazione di norme del presente regolamento, sono presentate, per iscritto, al Presidente.

5. L'interpretazione della norma ha validità permanente ed in merito alla stessa non sono ammesse ad esame ulteriori eccezioni. Della stessa viene fatta annotazione a margine del relativo articolo del regolamento.

## **TITOLO II**

### **Disposizioni preliminari**

#### **Art. 3**

##### **Consiglieri comunali**

1. Le modalità di elezione dei Consiglieri Comunali, il loro numero, la loro durata in carica e la loro posizione giuridica sono disciplinate dalla legge.

2. I Consiglieri Comunali sono immessi nella carica non appena proclamati eletti, ovvero, in caso di surrogazione, appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione. Sono invece immessi nell'esercizio delle loro funzioni dopo aver prestato il prescritto giuramento.

3. I Consiglieri Comunali restano in carica fino alla elezione del nuovo Consiglio, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto

di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

#### **Art. 4**

##### **Prima adunanza del Consiglio**

1 Entro 15 giorni dalla proclamazione degli eletti, il Consiglio Comunale tiene la sua prima adunanza.

2. La convocazione è disposta dal Presidente uscente, con invito da notificarsi almeno dieci giorni prima di quello stabilito per l'adunanza.

3. Qualora il Presidente non provveda, la convocazione è disposta dal Consigliere neo eletto che ha riportato il maggior numero di preferenze individuali, il quale assume la presidenza provvisoria dell'adunanza fino all'elezione del nuovo Presidente; qualora il Consigliere sia assente, la presidenza è assunta dal Consigliere che, nella graduatoria di anzianità, occupa il posto immediatamente successivo.

#### **Art. 5**

##### **Giuramento dei Consiglieri**

1. Il Consigliere anziano, appena assunta la presidenza provvisoria, presta giuramento con la seguente formula :“ Giuro di adempiere le mie funzioni con scrupolo e coscienza nell'interesse del Comune in armonia agli interessi della Repubblica e della Regione”.

2. Quindi invita gli altri Consiglieri a prestare giuramento con la stessa formula.

3. I Consiglieri non presenti alla prima adunanza prestano giuramento nella seduta successiva, prima di essere immessi nell'esercizio delle loro funzioni.

4. Del giuramento si redige processo verbale.

5. I Consiglieri che rifiutano di prestare giuramento, decadono dalla carica.

6. La decadenza è dichiarata dal Consiglio.

#### **Art. 6**

##### **Primi adempimenti del Consiglio**

Nella prima adunanza, e ove occorra in quella immediatamente successiva, il Consiglio procede alla convalida e alla eventuale surrogazione degli eletti; quindi all'elezione del Presidente e, successivamente, a quella del Vice Presidente.

#### **Art. 7**

##### **Il Presidente del Consiglio Comunale**

1 Il Presidente rappresenta l'intero Consiglio, ne tutela la dignità del ruolo ed assicura l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla Legge e dallo Statuto; assicura il rispetto dei diritti delle minoranze e garantisce ai Gruppi ed ai singoli Consiglieri una adeguata e preventiva informazione sulle problematiche che possono interessarli e sulle questioni da sottoporre al Consiglio.

2 Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Comunale, esercita tutte le attribuzioni a lui affidate dalle leggi dello Stato, dalle leggi della Regione, dallo Statuto del Comune e dal presente Regolamento, nel rispetto del principio della separazione dei poteri fra organi politico-amministrativi e gestionali, ed in particolare:

- a) Dirige e modera le discussioni, concede la facoltà di parlare assicurando il rispetto dei tempi per la durata di ciascun intervento, togliendo la parola nelle ipotesi di eccesso.
- b) Pone in discussione e precisa i termini delle proposte da discutere e votare.
- c) Stabilisce il termine della discussione e l'ordine delle votazioni, ne accerta l'esito e ne proclama i risultati.
- d) Mantiene l'ordine nella sala consiliare disponendo sull'utilizzazione del Corpo di Polizia Municipale ivi assegnato.
- e) Ha facoltà di prendere la parola in ogni momento e può sospendere o togliere la seduta facendo redigere al Segretario motivato processo verbale.
- f) Il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni deve ispirarsi ai criteri di

imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio e dei diritti dei Consiglieri e della salvaguardia dei diritti delle minoranze.

- g) Il Presidente sovrintende al funzionamento degli uffici del Consiglio Comunale e delle sue articolazioni tramite il servizio di competenza.
- h) Il Presidente può richiedere per l'esercizio delle sue funzioni agli uffici del Comune ed agli Enti da esso dipendenti atti, informazioni, pareri e relazioni sulle attività dell'Amministrazione, che devono essergli tempestivamente forniti.
- i) Il Presidente dispone della sala del Consiglio Comunale anche quando in essa non si svolgono le riunioni del Consiglio, nel rispetto di un disciplinare predisposto d'intesa col Sindaco; dispone inoltre dei locali della Presidenza e degli uffici del Consiglio, delle Commissioni Consiliari e dei Gruppi Consiliari.
- j) Il Presidente, sentito il parere della Conferenza dei Capigruppo, nell'ambito dell'autonomia funzionale ed organizzativa, con proprio atto dispone che il Responsabile dell'Ufficio di Presidenza, con l'autonomia della gestione delle risorse assegnate in sede di approvazione di bilancio, avvii il procedimento amministrativo per acquisti di beni e servizi, patrocini di manifestazioni, contributi, consulenze, pubblicità ed informazione, promozione dell'immagine, spese varie per la Presidenza del Consiglio Comunale.
- k) Il Presidente del Consiglio autorizza i Consiglieri per eventuali missioni di rappresentanza o quant'altro connesso all'espletamento del proprio mandato.

3. In caso di sua assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente, ed in caso di assenza o impedimento di questo, dal Consigliere Anziano.

4. Il Presidente, per il funzionamento degli Organi Consiliari e la loro autonomia funzionale e contabile, per le convocazioni del Consiglio e della Conferenza dei

Capigruppo e per l'attivazione delle Commissioni Consiliari si avvale dell'Ufficio di Segreteria, a cui il bilancio ed il PEG, nelle parti destinate al Consiglio, assegnano le risorse necessarie per il migliore funzionamento dell'Organo e dei Gruppi Consiliari regolarmente costituiti. Può disporre di un idoneo ufficio e di personale comunale in relazione alle disponibilità del Comune.

5. Le iniziative e gli atti adottati dal Presidente del Consiglio, con particolare riferimento alla gestione delle risorse destinate al funzionamento degli Organi Consiliari, vengono assunti collegialmente dalla Conferenza dei Capigruppo, che assolve quindi a ruolo di Consiglio di Presidenza.

## **Art. 8**

### **Ufficio di segreteria del Presidente del Consiglio**

1. L'ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale ha il compito di organizzare l'attività del Consiglio Comunale e coordinare quella delle commissioni consiliari.
2. A tale ufficio verranno trasmesse tutte le comunicazioni e gli atti di specifica competenza del Consiglio Comunale.
3. Per i fini di cui sopra all'ufficio di segreteria della Presidenza del Consiglio Comunale è assegnato idoneo locale presso la casa comunale.
4. L'ufficio di segreteria della Presidenza del Consiglio Comunale è costituito da almeno un dipendente adibito a tale compito; i dipendenti comunali destinati a tale ufficio di categoria b o c, sono nominati dal Sindaco su indicazione del Presidente del Consiglio.

## **TITOLO III**

### **GRUPPI CONSILIARI**

## **Art.9**

### **Composizione**

1. I Consiglieri si costituiscono in gruppi consiliari di due o più componenti di norma eletti nella stessa lista salva diversa scelta da comunicare al Presidente del Consiglio ed al Segretario Comunale.
2. Il Consigliere singolo può far parte del gruppo misto.
3. Ogni gruppo nomina un capogruppo.
4. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della costituzione o della designazione, il capogruppo è individuato nel Consigliere che abbia riportato alle elezioni il maggior numero di preferenze individuali per ogni lista ed a parità di voti il più anziano di età. Ai gruppi consiliari è assegnato, per l'espletamento delle proprie competenze, un idoneo locale nella casa comunale.

### **Art. 10**

#### **Costituzione**

1. Nei dieci giorni successivi alla prima seduta del Consiglio, ogni gruppo consiliare comunica al Presidente del C.C. la sua composizione, designando, contestualmente, il nominativo del capogruppo e del vice capo gruppo. Nelle more della comunicazione, assume la qualità di capo gruppo il Consigliere che ha riportato, nella sua lista, il maggior numero di voti.
2. Ogni gruppo è altresì tenuto a dare tempestiva comunicazione dell'eventuale mutamento della propria composizione, della sostituzione o della temporanea supplenza del proprio capo gruppo.
3. I Capigruppo Consiliari rappresentano i medesimi gruppi ed esercitano le funzioni riconosciute dalla legge, dallo Statuto, e i poteri disciplinati dal presente regolamento.

### **Art.11**

#### **Conferenza dei Capigruppo**

1. E' istituita la Conferenza dei Capigruppo presieduta dal Presidente del Consiglio Comunale, con funzioni di collaborazione per

la formazione del programma dei lavori del Consiglio, la determinazione del calendario della seduta e l'iscrizione di argomenti all'ordine dei giorno, i modi ed i tempi della discussione, nonché esprimere pareri su questioni riguardanti l'interpretazione del regolamento o conflitti di competenza tra organi del comune. La Conferenza dei Capigruppo costituisce, ad ogni effetto, commissione consiliare permanente.

2. Alla Conferenza partecipa il capogruppo o un consigliere da questi delegato. Alle riunioni della Conferenza dei Capigruppo possono essere invitati a partecipare, per motivi specifici, anche il Sindaco, gli Assessori, i Responsabili dei Servizi e i Consiglieri per la trattazione di argomenti di interesse comune o specifico.

3. Alla Conferenza dei Capigruppo partecipa anche il Consigliere che, unico rappresentante di un partito o movimento politico presente in Consiglio Comunale, non abbia aderito ad altro gruppo consiliare o non abbia, con altri consiglieri, costituito gruppo misto, senza diritto di voto. Allo stesso, per la partecipazione alla Conferenza dei Capigruppo, non spettano quanto previsto dalla legge regionale n. 30/2000.

4. La Conferenza dei Capigruppo Consiliari si riunisce mediante convocazione comunicata a ciascun componente con le forme e le modalità stabilite dall'Art. 14 del presente regolamento.

5. Della seduta di Conferenza dei Capigruppo viene redatto processo verbale sottoscritto dai componenti.

## **TITOLO IV**

### **COMMISSIONI CONSILIARI**

### **Art. 12**

#### **Istituzione composizione**

1. Il Consiglio Comunale costituisce al suo interno, commissioni permanenti con il compito di favorire il migliore esercizio delle sue funzioni, formulare proposte e dare pareri sugli atti fondamentali del consiglio comunale

medesimo. Sono costituite le seguenti commissioni consiliari permanenti:

**a) Commissione Affari Generali**, che si occupa in particolare della revisione dello Statuto e del suo adeguamento alla normativa vigente, convenzioni, Statuti di Consorzi, Unione dei Comuni, regolamenti comunali, organizzazione degli uffici e dei servizi, patrimonio, risorse, tributi e bilanci;

**b) Commissione Servizi e qualità della vita**, che si occupa in particolare delle attività sociali, culturali e del tempo libero, gemellaggio, pari opportunità, informazione, politiche giovanili, lavoro, programmi dell'U.E. e interventi comunitari, turismo, scuola, sport, igiene e sanità;

**c) Commissione Sviluppo e Territorio**, che si occupa in particolare delle attività produttive, ambiente, viabilità, territorio, sviluppo, edilizia, agricoltura, commercio e artigianato, urbanistica, lavori pubblici e servizi tecnologici.

**d) Politiche di controllo e trasparenza.**

2. Le Commissioni permanenti, il cui funzionamento è disciplinato dal presente articolo e, per quanto non espressamente previsto, dal Regolamento del Consiglio Comunale, sono formate da un numero di Consiglieri non inferiori a cinque; i componenti vengono designati dai Capi-gruppo e il Consiglio ne prende atto; ogni Consigliere, tranne il Presidente del Consiglio, deve fare parte almeno di una Commissione permanente.

3. Le commissioni sono costituite in seno al Consiglio con criterio proporzionale.

4. Le Commissioni vengono costituite entro trenta giorni dall'elezione del Presidente del Consiglio, che le insedia; i componenti eleggono il Presidente e il Vice Presidente; operano con la presenza della maggioranza dei componenti.

5. In caso di mancata designazione del / dei componente/i o in caso di accordo non raggiunto all'interno della maggioranza o all'interno della minoranza, sono eletti con votazioni segrete i componenti che conseguono il maggior numero di voti, purchè

sia rispettato il criterio proporzionale di cui al terzo comma.

6. Le commissioni durano in carica fino all'elezione del nuovo Consiglio.

7. Le commissioni presentano al Consiglio i pareri sugli argomenti sottoposti al loro esame.

8. Con le stesse modalità del comma quattro si procede anche alla sostituzione dei componenti.

9. Qualora un componente della commissione nominato dalla lista di appartenenza cambia gruppo consiliare, lo stesso componente decade dalla commissione e viene designato dal gruppo che lo ha nominato e votato in Consiglio Comunale.

10. La quarta commissione è composta da cinque membri di cui tre appartenenti alla maggioranza e due alla minoranza. La presidenza di questa commissione spetta alla minoranza.

11. Il Presidente del C.C., nella prima seduta utile, informa l'assemblea dell'avvenuto insediamento delle Commissioni Consiliari e di ogni successiva variazione nonché della elezione del Presidente e del Vice Presidente di ciascuna di esse.

## Art. 13

### Insedimento commissioni

1. La seduta per l'insediamento delle commissioni deve tenersi entro quindici giorni dalla data della relativa costituzione. Per l'occasione è convocata e presieduta dal Presidente del C.C.

2. La commissione nella sua prima adunanza, procede, nel proprio seno, alla elezione del presidente e del vice presidente.

3. La elezione del presidente e quella del vice presidente avvengono con separate votazioni a scrutinio segreto. Ogni componente può votare per un solo nome. Sono eletti i componenti che ottengono il maggior numero di voti e, a parità di voti, i più anziani di età.

## **Art.14**

### **Convocazione commissioni**

1. Il Presidente convoca la commissione, ne formula l'ordine del giorno e presiede le relative adunanze;
2. Il Vice Presidente collabora con il Presidente nella direzione della commissione e ne disimpegna le funzioni in caso di assenza o di impedimento;
3. In caso di assenza o impedimento temporaneo, il componente ha facoltà di farsi sostituire da un altro consigliere del suo gruppo;
4. La convocazione e l'ordine del giorno sono partecipati, con avviso scritto, ai componenti della commissione, al Presidente del C.C., al Sindaco ed all'Assessore competente per materia da recapitarsi almeno due giorni liberi prima di quello in cui si tiene l'adunanza.
5. La convocazione è effettuata dal Presidente anche a seguito di richiesta scritta con indicazione degli argomenti da trattare, da componenti della commissione, espressione di gruppi consiliari e da consiglieri che rappresentano 1/3 dei consiglieri comunali in carica. La riunione in tal caso è tenuta entro 10 giorni da quello successivo alla presentazione della richiesta assunta al protocollo generale del comune.
6. Il presidente della commissione che, senza giustificato motivo, riceve le proposte dal presidente del cc. non convoca, per tre volte consecutive, o tre volte nell'anno solare, la propria commissione viene dichiarato decaduto sia da presidente che da componente della stessa previa contestazione scritta da parte del Presidente del Consiglio Comunale, anche su istanza di un consigliere comunale.
7. Nel primo Consiglio Comunale utile si procederà alla sostituzione secondo quanto disposto dall'art.13 del regolamento consiliare.
8. Il componente di una commissione consiliare che non intervenga per tre volte consecutive o tre volte nell'anno solare alla riunione della sua commissione consiliare viene dichiarato decaduto da componente

della sua commissione, previa contestazione scritta da parte del Presidente del C.C. anche su istanza di un consigliere comunale.

9. Nel primo consiglio comunale utile si procederà alla sua surroga da parte del gruppo che lo ha designato.

## **Art.15**

### **Funzionamento — decisioni**

1. Per la validità della seduta è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti della commissione.
2. Gli atti relativi agli affari iscritti all'ordine del giorno della commissione sono depositati almeno 24 ore prima della seduta.
3. Le sedute della commissione sono pubbliche. Il presidente convoca la commissione in seduta segreta esclusivamente per la trattazione di argomenti che comportano apprezzamenti del comportamento e della moralità di persone o quando la pubblicità dell'adunanza possa recare grave danno agli interessi del comune.
4. Le commissioni consiliari permanenti costituiscono articolazioni del consiglio comunale ed esercitano la loro funzione di indirizzo e di controllo politico — amministrativo. Le commissioni hanno potestà di iniziativa, così come i consiglieri comunali, per la presentazione di proposte, emendamenti e mozioni nell'ambito delle materie di loro competenza.

## **Art. 16**

### **Partecipazione del Sindaco, degli Assessori e dei Responsabili dei Servizi**

1. Il Sindaco, gli Assessori e i Responsabili dei Servizi hanno, se richiesti, l'obbligo di prendere parte alle sedute delle commissioni, possono, infine, chiedere di essere sentiti sugli argomenti in discussione.
2. Il Sindaco e gli Assessori, informati, possono intervenire alle adunanze del Consiglio Comunale con funzioni di relazione

e diritto di intervento nelle materie delegate, ma senza diritto di voto.

3. Sono tenuti, se richiesti dal Presidente del Consiglio Comunale, ad illustrare le proposte dell'esecutivo ed a fornire chiarimenti ed informazione sugli argomenti in discussione. Le proposte sono illustrate prima della loro discussione; i chiarimenti e le informazioni sono forniti prima della votazione. Se non espressamente richiesto al Presidente, il Sindaco e gli Assessori non possono intervenire durante la discussione e, in ogni caso, durante le dichiarazioni di voto.

4. Qualora il Sindaco o l'Assessore delegato oppure, in loro vece, l'Assessore proponente intendano ritirare o modificare la proposta in discussione, la richiesta dovrà essere formalizzata prima dell'inizio della procedura di votazione.

#### **Art.17**

##### **Segreteria – verbalizzazione**

1. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un dipendente designato dal Segretario Comunale, oppure da un componente designato dal presidente della commissione. Redige i verbali delle riunioni che, a cura del Presidente, sono trasmessi al Presidente del C.C. e, ove richiesti, al Sindaco, Capigruppo, Segretario Comunale e Revisori dei Conti.

2. I verbali delle sedute sono sottoscritti dal presidente e dai componenti.

#### **Art. 18**

##### **Assegnazione affari**

1. Il Presidente del C.C., ricevute le proposte di deliberazione dal Sindaco, invia ai presidenti delle commissioni, e per conoscenza anche ai componenti delle stesse, gli argomenti da trattare secondo il criterio della competenza per materia, dandone formale comunicazione al Sindaco.

2. Il parere sugli argomenti da trattare deve essere reso nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 15 giorni.

3. In caso di mancato rilascio del parere oltre il termine previsto, il Consiglio Comunale decide nella sua autonomia funzionale ed organizzativa.

#### **Art. 19**

##### **Indagini conoscitive**

Le commissioni possono disporre indagini conoscitive sugli argomenti sottoposti al loro esame. A tale scopo possono procedere all'audizione del Segretario Comunale e dei titolari degli uffici comunali, nonché degli amministratori e dei dirigenti di enti e aziende dipendenti dal Comune. Hanno inoltre facoltà di chiedere l'esibizione di atti e documenti.

#### **Art.20**

##### **Commissione di indagine**

1. Il Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, per effettuare accertamenti su fatti, atti, provvedimenti e comportamenti su materie attinenti l'Amministrazione Comunale, può deliberare l'istituzione di una commissione di indagine, definendone nel contempo l'oggetto, l'ambito ed il termine per riferire all'assemblea consiliare. La istituzione può essere proposta da almeno tre Consiglieri Comunali.

2. La commissione è nominata dal Presidente del Consiglio su designazione dei capigruppo e con i criteri di composizione fissati dall'art. 12, comma 11 del presente regolamento.

3. La commissione presieduta dal Presidente del Consiglio, può disporre audizioni ed attivare l'accesso a tutti gli atti, anche di natura riservata, relativi all'oggetto dell'accertamento.

4. La commissione, per l'espletamento dell'incarico ha il potere di ascoltare gli amministratori, i rappresentanti del comune, il segretario e gli altri dipendenti, come può convocare i terzi interessati dall'oggetto dell'accertamento.

5. La commissione ha inoltre diritto di accesso mediante esame ed eventuale copia, a tutti gli atti e documenti, anche di natura riservata, in possesso degli uffici comunali.

6. I verbali della commissione saranno redatti da un dipendente comunale incaricato dal presidente.

7. I verbali, le audizioni ed i risultati restano riservati fino alla presentazione al Consiglio della relazione finale che esporrà i fatti accertati e risultati dall'indagine escludendo ogni riferimento non connesso o non utile alla indagine stessa.

8. Il Consiglio Comunale, preso atto della relazione, adotta gli eventuali provvedimenti di competenza o esprime agli organi competenti i propri giudizi ed orientamenti.

#### **Art. 21**

##### **Commissione di controllo e trasparenza**

1. Per assicurare l'esercizio della funzione di controllo è istituita la commissione consiliare permanente di controllo e garanzia alla quale sono attribuite le funzioni di cui al presente articolo.

2. La composizione della commissione permanente di controllo e trasparenza è disciplinata dall'art. 12 comma 11 del presente regolamento.

3. Viene eletto presidente della commissione il Consigliere di minoranza che ottiene il maggior numero di voti ed a parità di voti il più anziano di età.

4. La commissione svolge il suo ruolo istituzionale di controllo e garanzia per la trasparenza amministrativa valutando lo stato di attuazione degli obiettivi programmati con le previsioni di bilancio, il programma triennale delle opere pubbliche, le relazioni del Difensore Civico e dell'organo di revisione finanziario.

## **TITOLO V**

### **Funzionamento del Consiglio Comunale**

#### **Art. 22**

##### **Sede riunioni**

1. Le sedute del Consiglio si svolgono nell'apposita sala della sede comunale;

2. Può il Presidente del Consiglio, sentito il Sindaco e la Conferenza dei Capigruppo, con deliberazione motivata e per la trattazione di specifici argomenti, disporre che la riunione consiliare si svolga in altro luogo;

3. Nel caso di cui al comma precedente la riunione è possibile, sempre che sia assicurato il normale accesso del pubblico nella sala delle riunioni e che ai Consiglieri sia garantito il normale svolgimento delle proprie funzioni.

4. Per le riunioni fuori dalla sede comunale, il Presidente del C.C. deve darne notizia al pubblico almeno 24 ore prima dell'inizio dei lavori, con apposito avviso da pubblicarsi all'Albo Pretorio ed in altri luoghi pubblici.

#### **Art. 23**

##### **Sessioni**

1. Il Consiglio si riunisce in sessione ordinaria, straordinaria e urgente secondo le previsioni statutarie;

2. Può essere riunito in sessione straordinaria anche a richiesta di almeno un quinto dei Consiglieri assegnati al Comune.

3. La riunione del Consiglio deve aver luogo entro il termine di giorni venti dalla presentazione della domanda, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

4. Quando nella richiesta è precisato che per gli argomenti da iscriverne all'ordine del giorno il Consiglio Comunale dovrà effettuare soltanto un esame e un dibattito generale per ciascuno di essi, i Consiglieri richiedenti



debbono allegare una relazione che illustra l'oggetto da trattare.

## **Art.24**

### **Convocazione adunanze**

1. Il Consiglio si riunisce in sessione ordinaria o urgente.
2. Il Presidente fissa la data per le riunioni ordinarie o urgenti sentita la Conferenza dei Capigruppo, per determinazione propria o su richiesta del Sindaco o di 1/5 dei Consiglieri Comunali e cura la diramazione degli avvisi di convocazione.
3. La riunione deve aver luogo entro venti giorni dalla presentazione della richiesta di convocazione. Trascorso infruttuosamente tale termine, il Consiglio Comunale verrà convocato dal vice presidente.
4. In caso di convocazione ordinaria, l'avviso di convocazione dovrà essere notificato ai Consiglieri almeno 5 giorni liberi, prima della seduta.
5. In caso di convocazione d'urgenza il termine previsto al comma 4 è ridotto a ventiquattro ore.
6. In caso di convocazione d'urgenza è fatta salva la facoltà della maggioranza dei Consiglieri presenti di disporre il differimento della riunione al giorno seguente.
7. La notificazione dell'avviso di convocazione può essere eseguita in uno dei seguenti modi:
  - a) mediante il messo comunale, b) mediante telegramma. All'avviso di convocazione è allegato l'elenco degli argomenti da trattare.
8. L'elenco degli argomenti da trattarsi in ciascuna sessione del consiglio deve sotto la responsabilità del segretario comunale, essere pubblicato mediante affissione all'albo pretorio rispettando i seguenti termini:
  - a) 5 giorni prima della riunione per la sessione ordinaria;
  - b) 3 giorni prima della riunione della sessione straordinaria;

c) 24 ore prima della riunione per la sessione urgente e per gli argomenti aggiunti all'ordine del giorno.

9. Tutte le proposte di deliberazione iscritte all'o.d.g. corredate dei documenti istruttori devono essere depositate presso la segreteria generale e consegnate al domicilio dei Consiglieri almeno tre giorni prima della data della seduta. Nei casi d'urgenza ventiquattrore prima della seduta.

10. Nell'avviso di prima convocazione può essere indicata anche la data della seconda convocazione.

11. L'avviso di convocazione viene altresì inviato, a cura della segreteria comunale al:

- Sindaco
- Difensore civico
- Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti
- Ai Responsabili degli uffici
- Agli organi di informazione che hanno sede nel Comune
- E per conoscenza alla Prefettura di Palermo
- Stazione dei Carabinieri
- Comando VV.UU.
- All'Assessorato Regionale Enti Locali

## **Art.25**

### **Assistenza alla seduta e verbalizzazione**

1. Il Segretario Comunale partecipa alle riunioni del Consiglio con il compito di curare il processo verbale della seduta e di rendere il parere di legittimità sulle proposte di deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale, nonché pareri tecnico — giuridici sui quesiti posti dal Presidente, dagli Assessori e dai Consiglieri.
2. Il Segretario si può riservare di rendere pareri in merito ad adempimenti o quesiti avanzati nel corso delle sedute di Consiglio.
3. Per ciascun oggetto trattato durante le sedute del Consiglio è redatto processo verbale, sottoscritto da colui che ha presieduto

il Consiglio, dal Segretario Comunale e dal componente anziano tra i presenti. Il verbale indica, altresì, i nomi dei Consiglieri intervenuti nelle discussioni, i voti favorevoli, quelli contrari e quelli astenuti. In queste due ultime ipotesi il consigliere è tenuto a motivare il suo voto.

4. Il Consiglio approva i processi verbali delle sedute, nei tempi e con le modalità stabilite dal proprio regolamento.

5. Il Segretario, per la stesura dei verbali si avvale del personale dipendente addetto all'ufficio di segreteria.

6. Ove il Segretario comunale sia obbligato a non partecipare, è sostituito dal Consigliere più giovane per età.

7. Nel processo verbale deve essere riportato l'andamento sommario della discussione, le modalità di espressione del voto e di ogni altra indicazione utile relativa alle operazioni di voto.

8. Il processo verbale sottoscritto dal Presidente del Consiglio e dal Consigliere anziano per voti è pubblicato all'Albo Pretorio del Comune e on-line all'interno del sito ufficiale del Comune, qualora se ne ravvisi l'opportunità e la possibilità con ogni altro mezzo di comunicazione.

9. Devono presenziare alle riunioni, su richiesta del Sindaco, del Presidente del Consiglio o da un 1/5 dei Consiglieri assegnati anche i responsabili dei servizi. I consulenti esterni possono effettuare relazioni o fornire le necessarie informazioni sugli argomenti in discussione, qualora richiesti.

#### **Art.26**

##### **Svolgimento dei lavori consiliari**

1. Il Consiglio è validamente costituito in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica ed in seduta di prosecuzione con quella dei 2/5 dei Consiglieri assegnati per legge all'Ente. Il Consiglio delibera con la maggioranza dei voti dei presenti, salvo che siano richieste maggioranze qualificate.

2. I componenti dei collegi votano ad alta voce per appello nominale, o per alzata seduta; sono prese a scrutinio segreto solo le deliberazioni concernenti persone o elezioni a cariche.

3. Salvo i casi in cui è richiesta una maggioranza qualificata, le deliberazioni sono validamente assunte quando ottengono la maggioranza assoluta dei presenti.

4. Nel caso di elezioni, si deve assicurare la rappresentanza della minoranza, salvo espressa disposizione di legge.

5. Il bilancio preventivo ed il conto consuntivo vanno approvati in sessioni ordinarie.

6. Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione se non sia iscritta all'ordine del giorno e se gli atti non siano messi a disposizione dei Consiglieri almeno tre giorni prima o ventiquattro ore prime nei casi d'urgenza.

#### **Art. 27**

##### **Pubblicazione dell'ordine del giorno**

L'elenco degli oggetti da trattarsi in Consiglio deve essere pubblicato, oltre che all'Albo Pretorio, anche presso una pubblica bacheca per consentire la più ampia diffusione della seduta.

#### **Art.28**

##### **Ordine di trattazione degli argomenti**

1. L'iniziativa della convocazione del Consiglio spetta al Sindaco o suo delegato e\o a un quinto dei Consiglieri assegnati.

2. Quando il Consiglio viene riunito a domanda di un quinto dei Consiglieri, le questioni da esse proposte hanno la precedenza su tutte le altre.

3. Il Consiglio può discutere e deliberare esclusivamente sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

4. L'inversione di questi, su proposta di un Consigliere Comunale o a richiesta di un

gruppo consiliare, è disposta con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

#### **Art.29**

##### **Sedute adempimenti preliminari**

1. Il Presidente del C.C., in apertura di seduta, informa l'assemblea su tutto ciò che ritenga utile necessario.
2. Dà poi comunicazione dell'avvenuto deposito dei verbali delle deliberazioni adottate nella seduta precedente ed invita chi ne abbia interesse a dichiarare se ha da fare osservazioni.
3. I verbali vengono approvati per appello nominale o per alzata e seduta.

#### **Art.30**

##### **Pareri obbligatori**

1. Ogni atto deliberativo del consiglio deve espressamente indicare nel testo i pareri prescritti della legge.
2. Il parere del Segretario Comunale può essere acquisito nell'esercizio delle funzioni previste dall'art. 97 comma 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
3. Nel caso di parere negativo lo stesso non può essere espresso dal responsabile del servizio in forma generica, ma deve essere adeguatamente motivato al fine di consentire agli organi competenti ad adottare l'atto di valutarne l'esatta portata in rapporto alla decisione da prendere.
4. In caso di parere negativo l'organo competente ad adottare il provvedimento, se ritiene di adottare comunque l'atto, deve specificare adeguatamente nell'atto stesso la motivazione.
5. Non sono sottoponibili ai pareri, se non a quello — eventuale- inerente a regolarità contabile, gli atti relativi a
  - La convalida degli eletti;
  - La nomina degli organi consultivi;
  - Gli atti di natura squisitamente politica, sempre che non comportino, per dichiarazione

espressa, assunzioni di impegni ed oneri, anche indirettamente.

#### **Art. 31**

##### **Adunanze aperte**

1. Al fine di consentire la partecipazione su questioni specifiche rilevanti per la comunità, può essere convocato il Consiglio Comunale aperto, che può tenersi anche al di fuori della casa comunale.
2. I cittadini residenti hanno diritto di partecipare al dibattito, esprimendo le proprie opinioni e formulando proposte relative all'oggetto in discussione.
3. In detto Consiglio non è prescritto un numero minimo di Consiglieri presenti e non è consentita l'adozione di deliberazioni.

### **TITOLO VI**

#### **DISCUSSIONE E VOTAZIONE**

#### **Art. 32**

##### **Comportamento dei Consiglieri**

1. Nessun consigliere può intervenire nel dibattito se prima non abbia chiesto ed ottenuto la parola dal Presidente del C.C..
2. Se un Consigliere turba con il suo comportamento, o con apparecchiature elettroniche (telefonini), la discussione e l'ordine della seduta ovvero pronunzia parole sconvenienti, il Presidente del C.C.. lo richiama formalmente e può disporre l'iscrizione a verbale del richiamo. Il Consigliere richiamato può fornire spiegazioni al Consiglio. In conseguenza di ciò, il Presidente del C.C. può disporre, a suo insindacabile giudizio, la revoca del richiamo.
3. Indipendentemente dal richiamo, il Presidente del C.C. può proporre l'esclusione dall'aula e quindi dai lavori di un Consigliere che provochi tumulti o disordini o si renda responsabile di atti oltraggiosi o passi alle vie di fatto.

### **Art.33**

#### **Tumulto in aula**

Quando vi sia tumulto in aula e non si riesca a ristabilire l'ordine, il Presidente del C.C. sospende la discussione o, se lo ritiene opportuno, scioglie la seduta.

### **Art. 34**

#### **Comportamento del pubblico**

1. Il pubblico assiste alle sedute del Consiglio, occupando i settori destinati allo scopo. Lo stesso deve tenere un comportamento corretto ed astenersi dall'approvare o dal disapprovare le opinioni espresse dai Consiglieri o le decisioni adottate dal Consiglio.

2. Il Presidente del C.C. può disporre l'espulsione dall'aula di chi, in qualche modo, ostacoli il proseguimento dei lavori.

### **Art.35**

#### **Svolgimento interventi**

1. Il Presidente del C.C. concede la parola secondo l'ordine della prenotazione, salvo la sua facoltà di alternare, per quanto possibile, gli oratori appartenenti a gruppi diversi.

2. I Consiglieri iscritti a parlare, che non si trovino in aula al momento del proprio turno, decadono dalla facoltà di intervenire.

3. I Consiglieri possono scambiarsi l'ordine di iscrizione, dandone comunicazione al Presidente

del C.C. Non possono intervenire più di una volta nella discussione, eccetto che per dichiarazioni di voto, per fatto personale, per richiami al regolamento e all'ordine del giorno.

### **Art. 36**

#### **Durata interventi**

1. Il Consigliere, ottenuto il permesso di intervenire nella discussione, parla dal proprio posto rivolto al Presidente del C.C..

2. La durata degli interventi in Consiglio non può eccedere:

- I venti minuti per la discussione sulle proposte di deliberazioni, riguardanti gli atti fondamentali di cui all'art. 42, comma 2, del T.U. N. 267/2000;

- I dieci minuti per la discussione sulle proposte di ogni altro atto di deliberazione, sottoposte comunque all'esame del Consiglio per le determinazioni di competenza;

- I cinque minuti per proporre modifiche alle proposte delle deliberazioni di cui sopra sottoposte all'esame dell'assemblea

- I cinque minuti per gli interventi per fatto personale, per richiamo al regolamento e all'ordine del giorno.

3. Quando il Consigliere supera il termine assegnato per l'intervento, il Presidente del C.C. può togliergli la parola, dopo averlo invitato due volte a concludere.

4. Il Presidente del C.C. richiama il Consigliere che si discosta dall'argomento in discussione e lo invita ad astenersi; può, a suo insindacabile giudizio, togliergli la parola, se questi, per due volte invitato, persiste nel suo atteggiamento.

5. Gli interventi non possono essere interrotti o rimandati per la continuazione da una seduta all'altra.

### **Art. 37**

#### **Questioni pregiudiziali e sospensive**

1. Il Consigliere, prima che abbia inizio la discussione su un argomento all'ordine del giorno, può porre la questione pregiudiziale, per ottenere che quell'argomento non si discuta, o la questione sospensiva, per ottenere che la discussione stessa venga rinviata al verificarsi di determinate scadenze.

2. La questione sospensiva può essere posta anche nel corso della discussione.

3. Le questioni sono discusse e, se necessario, accolte o respinte a maggioranza dei votanti, immediatamente prima che abbia inizio o che continui la discussione.

4. Dopo il proponente, sulle questioni possono intervenire gli altri Consiglieri.

5. In caso di contemporanea presentazione di più questioni pregiudiziali o di più questioni sospensive, si procede, previa unificazione, ad un'unica discussione, nella quale possano intervenire gli altri consiglieri, compresi i proponenti. Se la questione sospensiva è accolta, il consiglio decide sulla scadenza della stessa.

6. Gli interventi sulla questione pregiudiziale e sulla questione sospensiva non possono eccedere, ciascuno, i cinque minuti. La votazione ha luogo per appello nominale o per alzata e seduta.

7. I richiami al regolamento, all'ordine del giorno dei lavori e le questioni procedurali hanno la precedenza sulle discussioni principali.

8. Ove il Consiglio venga richiamato, dal Presidente del C.C., a decidere sui richiami e sulle questioni di cui al precedente comma, la votazione avviene per appello nominale o per alzata e seduta.

#### **Art. 38**

##### **Fatto personale**

1. Costituisce fatto personale l'essere censurato nella propria condotta ed anche il sentirsi attribuire fatti non veri oppure opinioni contrarie a quelle espresse.

2. Il Consigliere che chiede la parola deve indicarlo. Il Presidente del C.C., decide se il fatto sussiste, ove però l'intervenuto insista sulla questione posta, decide il Consiglio per appello nominale o per alzata e seduta e senza discussione.

3. Il Consigliere, che ha dato origine con le sue affermazioni al fatto personale, ha facoltà di intervenire esclusivamente per chiarire il significato delle parole pronunziate o rettificare queste.

#### **Art. 39**

##### **Udienze conoscitive**

1. Il Consiglio può disporre udienze conoscitive, volte ad acquisire notizie, informazioni e documentazione utili all'attività del Comune.

2. Nelle sedute dedicate a tali udienze, il Consiglio può invitare il Segretario Comunale nonché i dirigenti ed i responsabili degli uffici e dei servizi, gli amministratori di enti ed aziende dipendenti dal Comune, difensore civico e qualsiasi altra persona in grado di fornire utili elementi di valutazione.

3. L'invito, unitamente al testo delle proposte, va recapitato con congruo anticipo e comunque almeno dieci giorni prima di quello fissato per la consultazione. Ai soggetti intervenuti verrà successivamente inviato il verbale della seduta nel corso della quale si è proceduto all'udienza conoscitiva.

#### **Art. 40**

##### **Dichiarazione di voto**

1. A conclusione della discussione, ciascun Consigliere o un Consigliere per ogni gruppo può fare la dichiarazione di voto, dando succinta motivazione dell'orientamento proprio o del proprio gruppo per un tempo non superiore a cinque minuti.

2. Iniziativa la votazione, non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto.

#### **Art.41**

##### **Verifica del numero legale**

1. In qualsiasi momento nel corso della seduta, si procede alla verifica del numero legale anche a richiesta di un solo Consigliere.

2. Il Presidente del C.C., ove accerti la mancanza del numero legale, toglie la seduta.

## **Art. 42**

### **Votazione**

1. I Consiglieri votano per appello nominale o per alzata e seduta.
2. Le sole deliberazioni concernenti persone si prendono a scrutinio segreto, mediante scheda da depositories in apposita urna.
3. Terminate le votazioni, il Presidente del C.C. con l'assistenza di tre Consiglieri con funzioni di scrutatori, ne riconosce e proclama l'esito. Si intende adottata la proposta se ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.
4. Le schede bianche e quelle nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.
5. Per i regolamenti e i bilanci le votazioni avvengono con le seguenti modalità: a) per i regolamenti il Presidente del C.C. invita i Consiglieri a far conoscere su quali articoli essi presentano proposte di modifica o soppressione, formulate per iscritto, discusse e votate tali proposte, il testo definitivo del regolamento viene posto in votazione nel suo complesso. b) per i bilanci, avvenuta la discussione generale, si effettuano le votazioni sulle eventuali proposte di modifica, presentati dai Consiglieri. Concluse tali votazioni viene votato nel suo complesso l'intero bilancio corredato da tutte le altre determinazioni comprese nello schema di deliberazione.
6. Salvo che per i provvedimenti espressamente previsti dalle leggi e dallo statuto per i quali occorre un quorum speciale di maggioranza di voti, ogni deliberazione del Consiglio Comunale si intende approvata quando abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei votanti.
7. I Consiglieri che si astengono dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza.
8. In caso di parità di voti la proposta non è approvata.
9. Nel caso di urgenza le deliberazioni del Consiglio Comunale possono essere immediatamente eseguibili con il voto

espresso della maggioranza dei Consiglieri presenti.

10. La dichiarazione di immediata eseguibilità ha luogo dopo l'avvenuta approvazione della deliberazione, con votazione separata, espressa in forma palese.

11. I Consiglieri Comunali hanno l'obbligo di astensione secondo quanto previsto dalla legge.

12. Ogni Consigliere ha diritto che nel verbale si dia atto del suo voto e dei motivi del medesimo.

## **Art.43**

### **Irregolarità nella votazione**

Quando si verificano irregolarità nella votazione, il Presidente del C.C., su segnalazione degli scrutatori o del Segretario, può valutare le circostanze, annullare la votazione e disporre che sia immediatamente ripetuta. ammettendovi però soltanto i Consiglieri che presero parte a quella annullata.

## **Art. 44**

### **Verbalizzazioni delle sedute**

1. I processi verbali delle deliberazioni sono redatti dal Segretario Comunale, debbono indicare i punti principali della discussione ed il numero dei voti resi a favore e contro ogni proposta.

2. Essi vanno comunicati all'assemblea e sono firmati dal Presidente del C.C., dal Consigliere anziano presente nella seduta e dal Segretario.

## **TITOLO VII**

### **DIRITTI E PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI**

## **Art.45**

### **I Consiglieri Comunali**

1. I Consiglieri Comunali rappresentano l'intero Comune. Ad essi non può mai essere dato alcun mandato imperativo. Esercitano le loro funzioni con piena libertà di opinione e di voto. Sono responsabili dei voti che esprimono sui provvedimenti deliberati dal Consiglio.

2. I Consiglieri Comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici comunali, nonché dalle aziende e dagli enti dipendenti dal Comune, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

3. Ogni Consigliere, per potere svolgere liberamente le proprie funzioni, ha diritto di accesso ai provvedimenti adottati dall'Ente ed agli atti preparatori in essi richiamati e di ottenere senza spese copie degli atti deliberativi e delle determinazioni e ordinanze sindacali, delle determinazioni dirigenziali.

4. Ogni Consigliere ha diritto di ricevere dai funzionari tutta la collaborazione necessaria a consentirgli l'esercizio della propria funzione ispettiva sull'attività dell'amministrazione, senza che sia necessaria alcuna preventiva autorizzazione.

5. Ai Consiglieri Comunali viene trasmesso mensilmente l'elenco delle deliberazioni di Giunta.

6. Tutti i Consiglieri sono tenuti, ai fini della carica, ad eleggere domicilio nel territorio del Comune. Al domicilio eletto saranno notificati e depositati, ad ogni effetto di legge, tutti gli atti relativi alla carica.

7. Il Consigliere Comunale ha il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio Comunale, di partecipare alle sedute delle commissioni consiliari permanenti di cui fa parte l'intera durata dei lavori. Qualora, per improrogabili motivi, un Consigliere dovesse abbandonare la seduta del Consiglio Comunale, o della commissione di cui fa parte, prima che relativi lavori siano chiusi, ha il dovere di fare inserire in verbale i motivi di tale abbandono.

#### **Art. 46**

#### **Assicurazione dei Consiglieri contro i rischi e patrocinio legale**

Il Consiglio Comunale delibera di assicurare i Consiglieri contro i rischi conseguenti dall'espletamento del mandato.

#### **Art. 47**

#### **Funzioni di rappresentanza**

1. I Consiglieri sono invitati a partecipare alle cerimonie, celebrazioni e manifestazioni indette dall'Amministrazione Comunale.

2. Per la partecipazione del Comune a particolari cerimonie o celebrazioni, può essere costituita una delegazione consiliare, composta dal Presidente e da un rappresentante per ciascun gruppo politico. Essa interviene insieme con il Sindaco e con la Giunta comunale.

3. La delegazione consiliare viene costituita dal Presidente.

#### **Art. 48**

#### **Diritto di iniziativa dei Consiglieri Comunali**

1. Ciascun Consigliere Comunale, ha diritto di presentare interrogazioni, ordini del giorno e mozioni.

2. Le interrogazioni e le mozioni sono trattate nella prima sessione del Consiglio successiva alla loro presentazione ed inserite ai primi punti dell'o.d.g. subito dopo le comunicazioni del Presidente e del Sindaco, ove ve ne siano, purché risultino presentate dieci giorni prima della seduta.

3. Ognuno dei Consiglieri Comunali esercita, a norma di regolamento, il diritto di iniziativa deliberativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio Comunale mediante proposta di deliberazione indicante i mezzi per far fronte alle spese eventualmente previste e corredate dai pareri previsti dall'art. 12 della l.r.n.30/2000.

## **Art.49**

### **Contenuto e svolgimento dell'interrogazione**

1.L'interrogazione consiste nella richiesta rivolta al Sindaco per avere informazioni circa la sussistenza o la verità di un fatto determinato, ovvero dello stato di attuazione di atti fondamentali del Consiglio e per conoscere valutazioni, orientamenti e intendimenti dell'amministrazione in ordine a determinati oggetti ovvero ad aspetti dell'attività politico- amministrativa.

2.L'interrogazione, avendo carattere informativo, non può dare luogo a discussione; ad essa risponde il Sindaco o l'Assessore al ramo.

3.L'interrogante ha diritto a replica e dichiarare se sia o non sia soddisfatto. Il tempo concesso all'interrogante non può eccedere i dieci minuti.

4.Ove l'interrogazione sia firmata da più consiglieri il diritto di replica spetta soltanto ad uno dei firmatari.

5.L'interrogazione si intende ritirata se l'interrogante non si trovi presente nell'aula al momento in cui è posta in trattazione.

6.E' in facoltà dell'interrogante di richiedere risposta scritta che deve essere fornita entro trenta giorni dalla data di presentazione alla segreteria del Comune. Di tale risposta è data comunicazione al consiglio ma sulla stessa non è consentita apertura di discussione.

7. Il Sindaco è tenuto a rispondere agli atti ispettivi dei Consiglieri Comunali entro 30 giorni dalla loro presentazione presso la segreteria del Comune.

8.Nelle adunanze in cui sono iscritte all'ordine del giorno argomenti quali il bilancio preventivo, il rendiconto, lo statuto, il piano regolatore, non è ammessa la trattazione di interrogazioni.

## **Art.50**

### **Ordini del giorno**

1.Prima che si chiuda la discussione generale, ogni Consigliere può presentare ordini del giorno concernenti l'argomento in discussione.

2.Il proponente può illustrare l'ordine del giorno per non più di dieci minuti. Gli ordini del giorno sono illustrati e votati prima di procedere alla votazione finale del documento al quale si riferiscono seguendo l'ordine di presentazione.

3.Non possono proporsi, sotto qualsiasi forma, ordine del giorno contrastanti con deliberazioni precedentemente adottate dal Consiglio sull'argomento in discussione.

4.Il Sindaco o l'Assessore competente può dichiarare di accettare l'ordine come raccomandazione, ma se il proponente insiste, si procede alla votazione.

5.Non si procede alla votazione dell'ordine del giorno se il proponente dichiara di rinunciarvi.

## **Art.51**

### **Contenuto e trattazione della mozione**

1.Le mozioni tendono a provocare un giudizio sulla condotta o sull'azione del Sindaco o della Giunta, oppure un voto circa i criteri da seguire nella trattazione di un affare, oppure a dare direttive su determinate questioni.

2.Qualora il Consiglio lo consenta, più mozioni relative a fatti o argomenti identici o strettamente connessi, possono formare oggetto di una sola discussione.

3.Sulla mozione parla per primo il proponente per non più di dieci minuti e possono intervenire nella discussione i Consiglieri, il Sindaco, gli Assessori che lo richiedano per non più di dieci minuti. Esaurita la discussione, la mozione viene posta in votazione.

## **Art. 52**

### **Indennità di funzione e gettone di presenza dei Consiglieri Comunali**



I Consiglieri Comunali, ai sensi dell'art.19 comma 7 della L.R. 30/2000, hanno la facoltà di optare per l'indennità di funzione al posto del gettone di presenza per la partecipazione alle sedute del Consiglio Comunale e delle commissioni consiliari permanenti. La predetta indennità di funzione viene fissata, ai sensi del 4° comma del già citato art.19 della L.R. 30/2000 nella misura massima pari a 1/5 di quella stabilita per il Sindaco nell'allegata tabella "A" al Decreto del Presidente della Regione Sicilia n. 19 del 18/10/2001, e sarà variata automaticamente tenendo sempre quale parametro l'indennità prevista per il Sindaco.

Tale indennità di funzione deve intendersi onnicomprensiva di tutte le spettanti dovute ai Consiglieri Comunali per la partecipazione di tutte le sedute del Consiglio Comunale e delle commissioni permanenti. Per la partecipazione di tutte le sedute ai Consigli Comunali e alla commissione consiliare permanente, spetta ai Consiglieri, che non abbiano optato per l'indennità di funzione, la corresponsione di un gettone di presenza nella misura stabilita nel già citato allegato, tabella A, al Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 19 del 18/10/2001.

Per i Consiglieri che, avendo optato per l'indennità di funzione, risultino assenti per qualsiasi causa alle sedute del Consiglio Comunale o delle commissioni consiliari permanenti nell'arco del mese, si applicano detrazioni dell'indennità mensile di riferimento.

In particolare:

per tutti i Consiglieri Comunali che non raggiungono il minimo di otto presenze mensili, tra sedute di Consiglio Comunale e sedute di commissioni consiliari permanenti, l'indennità sarà ridotta del 40%;

nel caso in cui il Consigliere Comunale si trova ad essere convocato a più di una seduta, nell'arco della stessa giornata, la partecipazione a una di esse non comporterà l'applicazione delle detrazioni per mancata presenza alle altre.

L'indennità di funzione sarà corrisposta ad ogni Consigliere mensilmente nella misura

dell'80% dell'importo dovuto. Ogni sei mesi si procederà al conguaglio degli importi effettivamente dovuti ad ogni Consigliere.

Sarà cura di ogni Consigliere Comunale comunicare per iscritto alla segreteria dell'Ente se ha optato per l'indennità di funzione ovvero per il gettone di presenza.

## **Art. 53**

### **Dimissioni e decadenza dei Consiglieri**

1. Le dimissioni dei Consiglieri Comunali sono indirizzate al Presidente e presentate per iscritto alla segreteria del Comune o formalizzate in sedute consiliari, sono irrevocabili, acquistano efficacia immediatamente, e non necessitano di presa d'atto.
2. I Consiglieri Comunali decadono dalla carica nei termini previsti dalla legge e dallo statuto.
3. Il Consigliere che non intervenga, senza giustificato motivo a tre riunioni nell'anno solare, oppure a tre sedute consecutive, viene dichiarato decaduto previa contestazione scritta da parte del Presidente, su istanza di un componente del collegio o di un elettore.
4. La proposta di decadenza non può essere esaminata prima di dieci giorni dalla notifica della contestazione ed è approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri in carica.
5. La decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale nell'esercizio di una ampia facoltà di apprezzamento in ordine alla fondatezza, serietà e rilevanza delle circostanze addotte a giustificazione delle assenze.

## **TITOLO VIII**

### **ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE**

## **Art. 54**

### **Istanze e petizioni**

1. Il C.C., per assicurare il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza dell'azione amministrativa, promuove la partecipazione

popolare anche attraverso la presentazione per iscritto di istanze e petizioni:

- Istanze per sollecitare informazioni chiarimenti o provvedimenti su questioni di carattere specifico.
- Petizioni per sollecitare informazioni, chiarimenti o interventi su questioni di carattere generale.

2. Le istanze e le petizioni sono indirizzate al Sindaco il quale provvede, entro 30 giorni, a dare risposta al primo firmatario che ha l'obbligo di darne informazioni agli altri presentatori.

3. Le istanze e/o le petizioni possono essere rigettate dal Sindaco con risposta motivata.

4. Nel caso che le istanze e/o le petizioni comportino l'adozione di provvedimenti specifici che sono di competenza del Consiglio Comunale, questo dovrà provvedervi entro ulteriori sessanta giorni a decorrere da quando il Sindaco trasmetterà al Presidente del Consiglio la proposta specifica.

5. Se il termine previsto dei precedenti commi non è rispettato, ciascun Consigliere può sollevare la questione in Consiglio e mettere in discussione il contenuto delle petizioni o istanze.

6. Il Presidente del C.C. è tenuto a porre la questione all'ordine del giorno nella prima seduta utile del Consiglio.

#### **Art. 55**

##### **Proposte ed iniziative popolari**

1. I cittadini nel numero non inferiore a 100, anche facenti parte di associazioni, comitati, organismi vari possono avanzare proposte articolate per l'adozione di atti amministrativi che il Sindaco trasmette nei venti giorni successivi al Consiglio Comunale, corredate dal parere del responsabile dei servizi interessati nonché dell'attestazione relativa alla copertura finanziaria.

2. Il Consiglio Comunale entro 30 giorni dalla presentazione delle proposte deve sentire i proponenti dell'iniziativa per l'eventuale stipula di accordi nel perseguimento del

pubblico interesse ed al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa l'iniziativa popolare.

3. La proposta dovrà essere redatta sotto forma di proposta di deliberazione con l'indicazione dei riferimenti normativi, delle finalità dei motivi e con l'indicazione dell'eventuale spesa e del suo finanziamento.

4. Il Comune agevola le procedure e fornisce gli strumenti per l'esercizio del diritto di iniziativa. A tal fine i promotori della proposta possono chiedere di essere assistiti nella redazione del progetto dagli uffici comunali competenti.

5. L'iniziativa popolare non può avere ad oggetto le materie inerenti: a) elezioni, nomine, designazione, revoche, decadenze e disciplina giuridica ed economica del personale ;b) atti regolamentari interni ed i provvedimenti relativi all'applicazione di tributi ed a delibere di bilancio, c) espropriazioni ed attività amministrativa vincolata.

#### **Art. 56**

##### **Forme di consultazione**

1. In conformità a quanto stabilito dallo Statuto, il Consiglio Comunale, su propria iniziativa o su proposta del Sindaco può deliberare la convocazione di assemblee di cittadini, generali o di categoria, di associazioni, individuabili anche attraverso le risultanze degli uffici comunali, per chiedere parere e collaborazione per l'esame di proposte di rilevante interesse per la comunità.

2. Il Comune ne facilita l'esercizio mettendo nei limiti delle disponibilità strutture e sedi idonee.-

3. La consultazione può avere luogo con l'invio a ciascuno degli interessati di questionari nei quali viene richiesta con semplicità e chiarezza espressioni di opinioni, pareri e proposte, da restituire con le modalità e nel termine negli stessi indicato.

4. La segreteria comunale dispone l'esame dei questionari pervenuti e riassume i risultati della consultazione, che trasmette al

Presidente del C.C. il quale li comunica al Consiglio Comunale ed al Sindaco per le valutazioni conseguenti e provvede a darne informazioni con pubblici avvisi ai cittadini.

### **Art. 57**

#### **Referendum**

Il referendum è regolamentato da quanto stabilito dall'art. 105 dello Statuto; gli effetti del referendum sono regolamentati da quanto stabilito dall'art. 106 dello Statuto.

## **TITOLO IX**

### **DISPOSIZIONI FINALI**

### **Art. 58**

#### **Norme di rinvio**

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento valgono le norme della legge sull'ordinamento degli Enti Locali vigente in Sicilia e relativo regolamento e dello Statuto Comunale.

### **Art. 59**

#### **Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entrerà in vigore dopo che sarà divenuta esecutiva la deliberazione con la quale è stato approvato.
2. Sostituisce ed abroga le precedenti regolamentazioni che disciplinano il funzionamento del Consiglio Comunale.